



Circolare Informativa 20/91

Milano, 3 Ottobre 1991

OGGETTO: LEGGE ANTIMAFIA N° 197 DEL 5 LUGLIO 1991

DISTRIBUZIONE: BAI FACTORING	DOTT. RATTI
BARCLAYS FACTORING	DOTT. VINCENT
BN FACTORING	DOTT. CORAGGIO
CBI FACTOR	AVV. BONDIOLI
CENTRO FACTORING	DOTT. GUIDUCCI
	AVV. DEL FRATE
COFIRI	DOTT. LENCI
COMIT FACTORING	DOTT. GILDON
CREDIT FACTORING	DOTT. LOCONSOLE
DESIO E BRIANZA FACTORING	RAG. BARBIERI
FACTOR INDUSTRIALE	RAG. REALI
FACTORIT	DOTT. FILIPPI
FIME FACTORING	DOTT. AMBROSIO
FIN-ECO FACTORING	RAG. FACCHETTI
FINROMA	DOTT. VAZZA
FISCAMBI FACTORING	DOTT. BURCHI
FIRST CHEMICAL FACT.	RAG. CARATI
GENERAL FACTOR	RAG. CASAMASSIMA
I.FI.S. FACTORING	DOTT. STACCIONE
IFITALIA	AVV. SCIUME'
	DOTT. MUSSO
	DOTT. CALLIGARO
	RAG. TRUFFELLI
MEDIOFACTORING	DOTT. TANSINI
MONTE PASCHI FACTOR	RAG. ZUIN
SANPAOLO FACTORING	SIG. HAIM
	DOTT. SSA FERRO MILONE
SELEFACTOR	DOTT. GUIDORIZZI
SERFACTORING	DOTT. CAMBRIANI
SIFIND	DOTT. FURIOTTI
	DOTT. CREMA
SPEI FACTORING	DOTT. LUZZATTO
SUD FACTORING	DOTT. GRECO
TIRRENA PROFESSIONAL FACTOR	DOTT. VITTORI
UFB FACTORING ITALIA	DOTT. CANETTA
VENETA FACTORING	DOTT. BARBUI

Presidenza e Segreteria:
Via Cerva, 9 - 20122 Milano MI
Telefono: (02) 76020127 - Telefax: (02) 76020159

Sede legale:
Via della Posta, 3 - 20123 Milano MI

Codice Fiscale 97067880159 - Partita I.V.A. 10316950152

In allegato trasmettiamo copia del comunicato del Ministero del Tesoro
recante l'esenzione delle società di factoring dagli adempimenti di cui
al capo 2° della Legge in oggetto, ai sensi del comma 2 ter dell' art.
8 della Legge medesima pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27/9/91.



le società finanziarie sottoposte a vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai sensi della legge 27 febbraio 1985, n. 49;

le società finanziarie tenute agli obblighi verso la Consob ai sensi della legge 7 giugno 1974, n. 216, e successive modificazioni.

Per le società nei cui confronti trovano applicazione le disposizioni di cui al capo II della legge 5 luglio 1991, n. 197, restano salve anche le prescrizioni previste da altre leggi:

d) le società di partecipazione, con funzione di capogruppo di gruppi industriali, commerciali o di servizio, la cui attività si esplica all'interno del gruppo, sono tenute soltanto agli adempimenti di cui al primo comma dell'art. 6 della legge 5 luglio 1991, n. 197.

91A4226

MINISTERO DEL TESORO

Criteri di applicazione della legge 5 luglio 1991, n. 197, recante provvedimenti urgenti per limitare l'uso del contante e dei titoli al portatore nelle transazioni e prevenire l'utilizzazione del sistema finanziario a scopo di riciclaggio.

Il Ministro del tesoro, in relazione a quesiti pervenuti sull'applicazione della legge 5 luglio 1991, n. 197, e ad integrazione di quanto già precisato con comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 7 agosto 1991, fa presente quanto segue:

a) ai fini degli adempimenti di cui all'art. 6, comma 2, per «credito al consumo» deve intendersi, in conformità alle direttive CEE, la «concessione nell'esercizio di una attività commerciale o professionale di credito sotto forma di dilazione di pagamento o di prestito o di analoga facilitazione finanziaria (finanziamento) a favore di una persona fisica (consumatore) che agisce, in tale rispetto, per scopi estranei all'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta».

Non sono, pertanto, qualificabili crediti al consumo i finanziamenti a favore di persone giuridiche, nonché di imprenditori o «professionisti - persone fisiche» che ottengano il finanziamento per l'attività di impresa o professionale;

b) gli intermediari esercenti in via prevalente una o più delle attività di cui all'art. 4, comma 2, sono tenuti all'osservanza degli obblighi prescritti dall'art. 6, commi 2 e seguenti anche se la loro attività venga esercitata solo saltuariamente o sporadicamente nei confronti del pubblico;

c) le disposizioni del capo II della legge 5 luglio 1991, n. 197, non si applicano, giusta quanto previsto dall'art. 8, comma 2-ter, alle seguenti categorie di intermediari:

società di factoring di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52;

società finanziarie con funzione di capogruppo di gruppi creditizi di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356;

cambiali autorizzati ai sensi dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1988, n. 148.

Non rientrano, per contro, nelle previsioni del cennato art. 8, comma 2-ter, per carenza di un sistema di vigilanza equiparabile a quello previsto dalla legge 5 luglio 1991, n. 197:

le società cooperative, che svolgono attività di cui all'art. 4, comma 2, della legge 5 luglio 1991, n. 197, sottoposte alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577;